

CSR report di sostenibilità semplificato: bando camerale ultimi posti

Si segnala che sono rimasti ancora pochi posti per aggiudicarsi l'agevolazione straordinaria che permette a **20 pmi** del territorio lariano di accedere **gratuitamente alla piattaforma e all'assistenza per la redazione del CSR semplificato**, per ottenere il rapporto ed eventualmente pubblicarlo.

Il CSR semplificato è un report di sostenibilità, basato su 30 requisiti, elaborato in una forma "semplificata" per le Pmi. E' uno strumento che permette di elaborare gli indicatori ESG di sostenibilità, in una forma adatta alle imprese più piccole, semplificando la complessità.

[Piattaforma del CSR report semplificato.](#)

L'opportunità è stata segnalata già il mese scorso ([circolare Confapi n.366 del 29/05/2025](#)) e viene da un [bando della Camera di commercio Como-Lecco](#), pubblicato sul sito, per rilanciare il servizio che consente alle imprese di redigere un rapporto di sostenibilità semplificato, a misura di Pmi, in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

L'avviso resta aperto **non oltre la data del 15 luglio 2025**. Le domande vengono accolte in base all'ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento dei posti disponibili.

L'obiettivo è **fornire alle imprese del territorio un modello di rapporto semplificato che, in modo semplice ed efficace, permetta di approcciare tale tema, non solo durante i giochi invernali, ma anche negli anni futuri.**

L'associazione può fornire le spiegazioni del caso e accompagnare l'impresa in questo percorso, potete contattare Silvia Negri.

(SN/am)

dipendenti: ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 10 del 3 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le attese indicazioni per la determinazione del **fringe benefit** relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti alla luce della nuova disciplina, con un'interpretazione in linea di massima favorevole al contribuente.

L'art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, modificato dall'art. 1 comma 48 della L. 207/2024, stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il **50%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

L'Agenzia chiarisce che la nuova disciplina è quindi applicabile ai veicoli che, a decorrere **dal 1° gennaio 2025**, siano immatricolati, oggetto di **contratti** di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

Numerose indicazioni vengono inoltre fornite con riguardo alla **disciplina transitoria** prevista dall'art. 1 comma 48-*bis* della L. 207/2024, introdotta dall'art. 6 comma 2-*bis* del DL 19/2025 (c.d. DL "Bollette").

Secondo l'Agenzia, tenuto conto che il comma 48-*bis* fa

esclusivo riferimento alla “concessione in uso promiscuo” del veicolo e non anche alla stipulazione del relativo contratto, ai fini in esame, rileva la **data di consegna** del veicolo al dipendente.

Considerato, altresì, che il medesimo comma 48-bis prevede che “**resta ferma**” la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai “veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024”, sia a quelli “ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”, il comma 48-bis va applicato, per quanto compatibile, in combinato disposto con quanto stabilito dall’art. 51, comma 4 lettera a) del TUIR, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024.

In altri termini, ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, si applica – fino alla **naturale scadenza** dei predetti contratti – il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024.

La citata disposizione consente inoltre di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato **ordinato dal datore di lavoro** (rilevando la data dell’ordine di acquisto o noleggio del veicolo) entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

L’Agenzia rileva che, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

Ad esempio, nel caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a **febbraio 2025**, il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello vigente al 31 dicembre 2024.

Il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025.

Laddove il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che godono delle percentuali di agevolazione più elevate per effetto delle nuove disposizioni, l’Agenzia ritiene applicabile, in ogni caso, la **più favorevole** disciplina introdotta dal comma 48, considerando che i requisiti previsti per la nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.

Viene inoltre rilevato che il criterio di tassazione del fringe benefit, basato sul “**valore normale**” al netto dell’utilizzo aziendale (*cfr.* ris. n. 46/2020), trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli, ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025.

In merito all’ipotesi di **proroga** del contratto di concessione in uso promiscuo, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.

In caso di **riassegnazione** del veicolo a un altro dipendente, la disciplina fiscale applicabile va individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.

(MF/ms)

Rete Ufficio Estero: “Made in Lecco Expo” a novembre all’Officina Badoni

Più di 50 persone hanno partecipato ieri sera all’evento organizzato dalla **Rete Ufficio Estero**, iniziativa condivisa da Confapi Lecco Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco, presso l’Officina Badoni.

Obiettivo dell’incontro era presentare le novità di “Made in Lecco”, il progetto già attivo da qualche mese e che vede per ora l’aggregazione di undici aziende della provincia che vogliono creare una **forte sinergia tra le imprese lecchesi aderenti** e valorizzare il saper fare del nostro territorio, favorendo nuove opportunità di collaborazione e crescita. Tra le attività principali di “Made in Lecco” la partecipazione con un’identità comune alle fiere, italiane e estere.

*“Tra le novità di quest’anno annunciamo che organizzeremo il prossimo novembre, proprio all’Officina Badoni, la prima **“Made in Lecco Expo”** in cui le aziende aderenti al progetto esporranno e inviteranno i propri clienti – spiega **Angelo Crippa** export manager della Rete Ufficio Estero -, ricordo che il progetto è riservato alle associate a Confapi Lecco Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco e la partecipazione a “Made in Lecco” è gratuita per le assistite dalla Rete Ufficio Estero. Quest’anno, inoltre, daremo assistenza alle aziende che vogliono usufruire del bando di Regione Lombardia con contributo a fondo perduto del 90% per le imprese che vogliono partecipare **all’Hannover Messe**, la fiera manifatturiera più importante in Europa”.*

Durante la serata all’Officina Badoni spazio anche agli **imprenditori aderenti** (Confezioni Manifattura Bini sas, Cremonini srl, SCT Informatica srl e STF srl) a “Made in

Lecco", in cui hanno potuto raccontare i vantaggi di far parte di questo progetto: **percorso di crescita** con la Rete Ufficio Estero, assistenza nella **partecipazione alle fiere**, gestione dei **social** anche con campagne mirate di digital marketing, aggregazione in un **soggetto rappresentativo** di un territorio intero molto più incisivo rispetto alla partecipazione individuale.

Per maggiori info e contatti sul progetto: www.madeinlecco.it

Anna Masciadri
Ufficio stampa

Precisazioni sull'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve

Con la pubblicazione del DM 27 giugno 2025 risulta sufficientemente chiaro il quadro normativo relativo all'affrancamento delle riserve disciplinato dall'art. 14 del DLgs. 192/2024.

È quindi possibile procedere al versamento dell'imposta **sostitutiva del 10%** per le società che hanno in questi mesi operato le relative valutazioni in merito.

Il versamento, a norma dello stesso art. 14, è effettuato obbligatoriamente in **4 rate** di pari importo, la prima delle quali in scadenza con il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Tale indicazione è ripresa dall'art. 4 comma 2 del DM 27 giugno

2025, il quale stabilisce espressamente che sulle rate successive alla prima non sono dovuti interessi.

La formulazione letterale delle norme in questione **esclude** il versamento in un'**unica soluzione** (ipotesi caldeggiata da più imprese per ragioni di semplicità amministrativa), così come un piano di rateazione diverso da quello a 4 scadenze annuali.

In passato, a fronte della formulazione dell'art. 1 comma 472 della L. 266/2005 per cui "l'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali (...)", la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 6/2006 (§ 3.3) aveva chiarito quanto segue: "si ritiene possibile effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo di rivalutazione anche **anticipatamente** in unica soluzione. Con il termine obbligatoriamente si è voluto precisare che ordinariamente non è possibile effettuare il versamento in date successive a quelle previste".

Tecnicamente, la soluzione era tutt'altro che impeccabile (l'avverbio "obbligatoriamente" era posto prima delle parole "in tre rate annuali", con il che la previsione era sufficientemente chiara), ma risultava in ogni caso sufficiente a garantire la possibilità di versare anticipatamente l'intero importo.

Mutuando tali indicazioni nell'attuale contesto, si potrebbe quindi sostenere la possibilità di provvedere a un **versamento unico**, ma la Relazione illustrativa al DM attuativo non si è pronunciata sulla questione.

Una ulteriore limitazione deriva dalle specifiche tecniche al **quadro RQ** dei modelli REDDITI 2025 SP e REDDITI 2025 SC, le quali evidenziano un **errore bloccante** nel momento in cui non sia indicato nel rigo RQ29, colonna 3, l'importo della prima rata pari a 1/4 del totale. Nel quadro RX, tuttavia, l'importo a debito è assunto nel **100%** dell'imposta dovuta.

Il punto rimane quindi incerto, stante l'assenza di

indicazioni di fonte ufficiale volte a gestire o a bypassare questo limite tecnico.

Il versamento dell'imposta del 10% è effettuato utilizzando il codice tributo "**1867**", istituito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35/2025.

La Relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025, sulla scorta della previsione dell'art. 7 del DM medesimo secondo cui per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, chiarisce che è possibile utilizzare in **compensazione** nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, i crediti vantati dal contribuente.

La Relazione stessa chiarisce, altresì, che è possibile versare le somme con la maggiorazione dello **0,4%** a titolo di interesse corrispettivo, ovvero, ove il pagamento sia effettuato oltre le scadenze di legge, avvalendosi del **ravvedimento** ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97; la possibilità di ravvedere eventuali omessi o ritardati versamenti è legata alla circostanza per cui il versamento dell'imposta non è condizione di efficacia dell'affrancamento, il quale si consolida invece con la presentazione del modello REDDITI 2025 completo del prospetto del quadro RQ dedicato all'agevolazione.

L'imposta rientra nella proroga al 21 luglio 2025

In merito alle singole scadenze, per le società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che non rientrano nella proroga accordata dall'art. 13 del DL 84/2025 e che erano tenute al versamento dell'IRES entro il 30 giugno 2025, il versamento può quindi essere effettuato entro il **30 luglio** 2025 con la maggiorazione dello **0,4%**; dopo questa data, il versamento diviene tardivo e va ravveduto.

Al contrario, per le società che rientrano nella proroga il versamento è ancora tempestivo senza maggiorazione se

effettuato entro il 21 luglio 2025, o con la maggiorazione dello 0,4% se effettuato entro il **20 agosto** 2025.

(MF/ms)

Rete Ufficio Estero: missione collettiva per la fiera “Global Industrie” di Parigi

Informiamo le aziende associate che la Rete Ufficio Estero sta organizzando una **missione collettiva per la fiera di Parigi “Global industrie”** che si terrà dal 30 marzo al 2 aprile 2026.

La “Global Industrie” è la fiera francese più importante per l’industria in generale e per i diversi settori di riferimento delle filiere produttive.

Alleghiamo una presentazione della fiera e la proposta della collettiva della Rete Ufficio Estero.

Le aziende interessate a partecipare possono inviare il Modulo di adesione allegato, compilato e sottoscritto, a s.frusca@ufficioestero.it entro lunedì 15 settembre 2025.

(SF/am)

[10517_Presentazione_Fiera_Global_Industrie_-_Parigi_2026.pdf](#)

[Download](#)

[10519_Global_Industrie_Parigi_2026_-_Modulo_di_Adesione.pdf](#)

[Download](#)

“Made in Lecco”: evento di presentazione martedì 8 luglio 2025

Invitiamo le aziende associate all'evento di presentazione del progetto **Made in Lecco**, martedì 8 luglio 2025, dalle ore 18 alle 20, presso le Officine Badoni in Corso Giacomo Matteotti 7 a Lecco

Made in Lecco è un progetto promosso da **Rete Ufficio Estero** con l'obiettivo di promuovere il “saper fare” delle imprese lecchesi, attraverso un marchio condiviso e una serie di azioni mirate, sia a livello nazionale che internazionale.

Il progetto prevede:

- Inserimento di una pagina dedicata per ciascuna azienda sul portale multilingue (5 lingue): www.madeinlecco.com
- Attività coordinate di digital marketing
- Attività promozionali su LinkedIn attraverso un profilo dedicato al progetto
- Realizzazione di materiali promozionali del brand (brochure, gadget, video)
- Creazione di sinergie tra le aziende aderenti
- Partecipazione a fiere nazionali e internazionali

Alleghiamo brochure di presentazione.

Durante la serata verrà presentato il progetto, contenuti in anteprima e successivamente si terrà un momento di networking con aperitivo.

Sarà un'occasione per conoscere da vicino il progetto, le aziende partecipanti e le opportunità offerte.

Vi chiediamo gentilmente di confermare la vostra partecipazione entro e non oltre **mercoledì 2 luglio 2025**, compilando il seguente modulo: <https://forms.gle/ak6m6qHPeAmsDhm4A>

(MZ/am)

[10467_EVENTO_MADE_IN_LECCO_flyer.pdf](#)
[Download](#)

Microclima: affrontare lo stress termico da calore

Come ogni anno tra giugno e luglio arrivano le raccomandazioni delle autorità per la tutela della salute dei lavoratori esposti al caldo. Chi opera in ambienti severi, freddi o caldi, deve attuare delle misure specifiche, tutti gli altri devono comunque valutare gli accorgimenti più efficaci per ridurre l'esposizione prolungata al calore dei lavoratori, che potrebbero subire conseguenze gravi per la salute.

Si segnala però in modo particolare l'ordinanza regionale del primo luglio 2025 che introduce degli obblighi nei **settori agricolo/vivaistico e in quello dei cantieri all'aperto** e che si scarica dal [sito di Regione Lombardia](#). In questi settori si parla di **divieto di attività lavorativa all'aperto tra le 12.30 e le 16.00** nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, **limitatamente ai giorni in cui** la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito del Progetto Workclimate di INAIL-CNR riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" alle ore 12, segnali un **livello di rischio "alto"**.

Per tutti gli **altri settori sono indicate delle raccomandazioni**, pertanto si ricorda che il Datore di Lavoro

deve prendere in considerazione lo “stress da calore” nella valutazione dei rischi (DVR) e inserire l’argomento nella formazione sicurezza obbligatoria.

Come fonti per approfondire il tema si segnalano:

- il [Portale Agenti Fisici \(PAF\)](#) che comprende documentazione utile e aggiornata per eseguire un’adeguata valutazione del rischio microclimatico
- la pagina dei piani mirati di prevenzione delle [ATS Brianza](#) e [ATS Montagna](#), dove si possono consultare i manuali con tutte le raccomandazioni del caso.
- il materiale informativo sul sito [Workclimate](#), sulle patologie da calore, sui fattori che contribuiscono alla loro insorgenza e sulle raccomandazioni da seguire per un’efficace pianificazione degli interventi aziendali in materia di prevenzione del rischio microclima.

(SN/am)

Rinnovabili nelle pmi: bando Invitalia, riapertura 8 luglio 2025

Il bando Invitalia per agevolare gli investimenti sulle rinnovabili si è chiuso il 17 giugno 2025. Si apprende però dal [sito del ministero](#) che la misura è stata rilanciata e il bando riapre in luglio e c’è tempo fino al 30 settembre, salvo esaurimento fondi.

Il bando permette di coprire **una parte significativa dei costi degli impianti fotovoltaici e delle diagnosi energetiche**, precisamente:

- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l'eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell'investimento;
- 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di **spese ammissibili non inferiore a 30.000 euro e non superiore a 1.000.000 euro.**

Sul [sito Invitalia](#) tutti i dettagli utili.

Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare con sollecitudine l'associazione, telefonando o scrivendo ad Api Servizi: 0341.282822, servizi@confapi.lecco.it

(SN/am)

Auto in uso promiscuo ai dipendenti: chiarimenti sul fringe benefit dal 30 giugno 2025

Il 30 giugno è il termine rilevante per la determinazione del fringe benefit per le **auto** concesse in **uso promiscuo** ai dipendenti, senza che siano stati rilasciati chiarimenti ufficiali sulle nuove disposizioni, che presentano tuttavia alcuni profili critici.

L'art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'art. 1 comma 48 della L. 207/2024, stabilisce che per gli

autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere **dal 1° gennaio 2025**, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

La **clausola di salvaguardia** prevista dall'art. 1 comma 48-*bis* della L. 207/2024, introdotta dall'art. 6 comma 2-*bis* del DL 19/2025 convertito (c.d. DL "Bollette"), dispone tuttavia che "Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a)" del TUIR, "nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025".

Viene quindi concessa l'applicazione della **previgente** modalità di determinazione del fringe benefit, in base all'emissione di anidride carbonica, oltre che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, anche per quella ordinate nel 2024 e concesse in uso promiscuo dal 1° gennaio al **30 giugno 2025**.

Qualora le auto ordinate nel 2024 siano invece concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2025, troverebbe applicazione la nuova regola di imposizione in base al tipo di alimentazione del veicolo.

In assenza di indicazioni, si rileva che la citata disposizione di salvaguardia fa riferimento ai veicoli "**concessi in uso promiscuo**" entro il 30 giugno 2025.

Facendo riferimento ai chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate nella ris. n. 46/2020, relativa alla previgente disciplina, potrebbe assumere rilevanza il momento della **sottoscrizione dell'atto** di assegnazione da parte del datore di lavoro e del lavoratore per l'assegnazione del benefit.

E' stato osservato che il riferimento alla sola concessione in uso promiscuo (senza riferimento né alla "data di stipula del contratto" con il dipendente, né alla "data di immatricolazione" del veicolo) potrebbe essere riferito al momento in cui l'impresa abbia concesso il veicolo in uso ai dipendenti, **senza** necessità di "**collegare**" il veicolo stesso ad un determinato contratto di assegnazione stipulato con uno specifico dipendente. In quest'ottica, la clausola di salvaguardia dovrebbe garantire l'applicazione del vecchio regime in tutti i casi in cui, in relazione a veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024, il mezzo sia stato destinato dall'azienda all'uso promiscuo da parte dei propri dipendenti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

Ciò dovrebbe comportare la **continuità di applicazione** del vecchio regime, per tutti i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025 e concessi dall'azienda all'uso promiscuo da parte dei propri dipendenti nei primi sei mesi del 2025 e ciò sino a quando il veicolo rimanga (senza soluzione di continuità) destinato a tale funzione. In questa ottica, anche per i **mesi successivi a giugno 2025**, il vecchio regime continuerebbe a trovare applicazione:

- per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025 e concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025;
- per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025 e oggetto di proroga (es. alla prima scadenza del contratto di leasing/noleggio), anche se tale proroga sia avvenuta successivamente al 30 giugno 2025;
- per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi

in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025 e oggetto di **riassegnazione** ad altro dipendente, anche se tale riassegnazione sia avvenuta successivamente al 30 giugno 2025.

Resta comunque ferma l'esigenza di un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Altra fattispecie che meriterebbe un chiarimento è quella delle **auto immatricolate nel 2024** e concesse nel 2025.

Mutuando le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella ris. n. 46/2020 in relazione alla vecchia disciplina, potrebbe infatti trovare applicazione il criterio del valore normale ex art. 9 del TUIR, al netto dell'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.

In tal caso dovrebbe trovare applicazione il regime previgente.

(MF/ms)